



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante inserimento del porto di Monfalcone nell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Orientale.

Rep. atti n. 180/CU del 21 dicembre 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 21 dicembre 2017,

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale che all'Allegato A reca l'Elenco dei porti rientranti nel sistema della AdSP;

VISTO l'articolo 6, comma 2-bis, lettera a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, il quale prevede, tra l'altro, che con regolamento, da adottare su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere apportate, su richiesta motivata del Presidente della Regione interessata, modifiche all'allegato A della citata legge, al fine di consentire l'inserimento di un porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione è stata trasferita alla regione all'interno del sistema dell'Autorità di Sistema Portuale territorialmente competente;

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo quanto richiesto dal Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, recante l'inserimento del porto di Monfalcone nell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale;

CONSIDERATO che il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi ha trasmesso lo schema in esame, già approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 22 novembre 2017, al fine di acquisire il parere della Conferenza Unificata;

VISTA la nota prot. DAR 19320 in data 11 dicembre 2017, con la quale è stato diramato il provvedimento in oggetto;

VISTI gli esiti dell'incontro del 19 dicembre 2017 in cui le Regioni hanno espresso il proprio parere positivo sul provvedimento e l'ANCI, nell'esprimere il proprio parere favorevole, ha raccomandato

MP

MP
tdc



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

al Ministero di intervenire in tempi brevi, con una norma di rango primario, anche sulla soppressione delle aziende speciali;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta nel corso della quale il Presidente della Conferenza ha comunicato che sul punto in esame è pervenuta la richiesta di un senatore, volta a sottolineare una erronea scelta della procedura in atto e ha ritenuto opportuno condividere con le Regioni e gli Enti locali la risposta fornita al riguardo, al fine di chiarire che il rapporto tra Stato, Regioni ed Enti locali, è bilaterale e si risolve nella sede della Conferenza, sulla base del confronto tra i soli soggetti titolati ad esprimersi,

CONSIDERATO che il Presidente della Conferenza ha dato lettura della risposta fornita al riguardo, evidenziando che "In relazione alla richiesta formulata dal Senatore Sonego, afferente alla presunta incostituzionalità delle modalità relative all'inserimento del Porto di Monfalcone nell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale e della conseguente proposta alla Conferenza Unificata finalizzata a voler soprassedere alla manifestazione del parere sul relativo schema di DPR, deve rilevarsi che, con lo schema di D.P.R. in esame, non viene apportata alcuna modifica alle norme di attuazione dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia di cui al decreto legislativo n. 11 del 2004 in quanto trattasi di provvedimento amministrativo che modifica unicamente l'elencazione dei porti allegati al decreto legislativo n. 169/2016, istituzione delle autorità di sistema portuale, con le modalità previste dallo stesso decreto legislativo. La richiesta, pertanto, è da ritenersi evidentemente inammissibile";

CONSIDERATO che le Regioni hanno espresso parere favorevole allo schema di decreto in esame e l'ANCI, nell'esprimere il parere favorevole, ha consegnato un documento del Comune di Monfalcone che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1);

CONSIDERATO che l'UPI ha espresso parere favorevole,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'inserimento del porto di Monfalcone nell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

Il Segretario
Antonio Nardone



Il Presidente
Sottosegretario Gianclaudio Bressa



Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
piazza della Repubblica 8
I-34074 Monfalcone | Go
www.comune.monfalcone.go.it

Ufficio di Gabinetto
Via Sant' Ambrogio, 12
34074 Monfalcone GO
tel. 0481 494 202 fax 0481 494308

e-mail sindaco@comune.monfalcone.go.it
c. f. e p. Iva 09123030314

Rev. a care di
sedite
21/12/17



P.5/CO

Spett.le
ANCI
Associazione Nazionale Comuni Italiani
Via dei Prefetti, 46
Roma

Monfalcone, 14 dicembre 2017

Oggetto: osservazioni in merito allo Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante inserimento del porto di Monfalcone sull'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Orientale.

Visto l'articolo 6 comma 2-bis, lettera a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, che introduce la possibilità, previa richiesta motivata del Presidente della Regione interessata, di apportare modifiche all'allegato A della citata legge al fine di consentire l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale o di porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione è stata trasferita alla regione all'interno del sistema dell'Autorità di Sistema Portuale territorialmente competente.

Osservato che il Porto di Monfalcone, porto di rilevanza economica nazionale classificato di seconda categoria prima classe, gestito dalla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 112/98, attuativo della legge 15 marzo 1997 n. 59, che ha definito il conferimento delle funzioni amministrative sul demanio marittimo nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, ha i requisiti per l'inserimento all'interno della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

Vista la nota 0010230/P del 16 settembre 2016 con la quale il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ha chiesto di integrare l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale prevedendo al suo interno anche il Porto di Monfalcone.

Valutato che l'inserimento del Porto di Monfalcone nella riformata Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale risponde all'esigenza di perseguire una efficiente razionalizzazione e sviluppo



MONFALCONE

del complessivo sistema portuale regionale attraverso la suddivisione delle competenze in base alle esigenze e caratteristiche specifiche dei porti regionali.

Ribadito che, come già rappresentato in tutte le sedi istituzionali competenti, l'inserimento del porto nell'Autorità di Sistema Portuale non può prescindere dal riconoscimento della partecipazione con diritto di voto di un rappresentante del Comune nel quale il porto ha sede nel comitato di gestione di cui all'articolo 9 della Legge 84/1994.

Ribadito inoltre che l'esclusione del Comune sede del porto dalla governance è lesiva degli interessi legittimi della Città in quanto il Comitato di gestione tratta questioni che hanno ripercussioni importanti sul territorio, una tra tutte l'attività pianificatoria e programmatica.

Tutto ciò premesso, si formula parere favorevole allo schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante inserimento del porto di Monfalcone sull'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Orientale chiedendo altresì che si provveda, già in questa sede, all'inserimento con diritto di voto del rappresentante del Comune di Monfalcone nel Comitato di Gestione della Autorità di sistema portuale.

Con l'occasione, si chiede fin d'ora di poter partecipare alla riunione politica della Conferenza Unificata avente all'ordine del giorno lo schema citato al fine di rappresentare le istanze del Comune di Monfalcone.

Il Sindaco
Anna Maria Cisint





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 25 gennaio 2018

NUMERO AFFARE 02392/2017

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'inserimento del porto di Monfalcone nell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale, ai sensi dell'art. 6, comma 2 *bis*, lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

LA SEZIONE

Vista la nota del 22 dicembre 2017, prot. n. 48389, di trasmissione della relazione di pari data, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

Premesso.

1. Con la nota del 22 dicembre 2017, prot. n. 48389, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto del

Presidente della Repubblica in epigrafe, concernente l'inserimento del porto di Monfalcone nell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale, ai sensi dell'art. 6, comma 2 *bis*, lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

In proposito il Ministero proponente ha evidenziato che tale schema è stato predisposto in attuazione del precitato art. 6, comma 2 *bis*, lett. a) della legge n. 84 del 1994 il quale - così come modificato dall'art. 7 del d. lgs. n. 169 del 2016 - prevede che con regolamento da adottarsi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono esser apportate, su richiesta motivata del Presidente della Regione interessata, modifiche all'allegato A della legge n. 84 del 1994, contenente l'elenco dei porti facenti parte delle Autorità di sistema portuale (di seguito AdSP), al fine di consentire l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale, la cui gestione è stata trasferita alla Regione, all'interno dell'AdSP territorialmente competente.

Con la nota del 16 settembre 2016, prot. n. 10230/P, il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia ha rappresentato l'esigenza che il porto di Monfalcone - quale porto di rilevanza economica nazionale di seconda categoria, prima classe, gestito dalla Regione e non previsto tra quelli gestiti dalle AdSP istituite dal d.lgs. n. 169 del 2016 - venga inserito nell'ambito dell'AdSP del Mare Adriatico orientale, al fine di *“perseguire l'efficiente razionalizzazione e lo sviluppo del sistema portuale della Regione, con importanti ricadute sul territorio e sul tessuto sociale ed economico”*.

L'Amministrazione - in base alla precitata normativa, in ossequio alla richiesta formulata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dopo aver acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, espresso nella seduta del 21 dicembre 2017 con l'atto n. 180/CU - ha predisposto lo schema di regolamento in oggetto, al fine di perseguire i seguenti obiettivi: creare, tramite l'individuazione di un unico soggetto gestore dei porti di Trieste e Monfalcone, una *“forte sinergia”* tra i due

porti, al fine di conseguire un incremento dei traffici; costituire un *“nuovo e forte gateway di ingresso”* della merci per via marittima dalle aree meridionali verso i Paesi dell’Europa continentale; implementare una nuova e più breve rotta marittima sull’asse Asia-Europa, con conseguente diminuzione delle emissioni inquinanti delle navi; superare *“l’eccessivo localismo”* dell’area nord-est del Paese, migliorando la coesione nella gestione portuale e conseguendo una maggior *“competitività”* dei porti di Trieste e Monfalcone; nonché eliminare, già nel breve periodo, l’apparato amministrativo di supporto al porto di Monfalcone, con conseguente *“riduzione dei costi di funzionamento”* del medesimo.

2. Quanto al contenuto dello schema di regolamento, l’Amministrazione riferisce che lo stesso si compone di 2 articoli, le cui disposizioni sono di seguito riassunte nei loro aspetti principali:

- articolo 1 (*“modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84”*) con cui viene modificato l’allegato A della legge n. 84 del 1994, prevedendo l’inserimento, al punto 15), del porto di Monfalcone all’interno dell’AdSP del Mare Adriatico orientale;
- articolo 2 (*“disposizioni finanziarie”*) che reca la clausola d’invarianza finanziaria, in base alla quale dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Lo schema di regolamento in esame risulta corredato dall’analisi dell’impatto della regolamentazione (A.I.R.) e dall’analisi tecnico-normativa (A.T.N.).

3. Il Comune di Monfalcone, con nota del 14 dicembre 2017, inviata all’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), si è espresso favorevolmente sullo schema in esame, rilevando tuttavia che l’inserimento del porto di Monfalcone nell’ambito dell’AdSP del Mare Adriatico orientale non potrebbe *“prescindere dal riconoscimento della partecipazione, con diritto di voto, di un rappresentante del Comune nel quale il porto ha sede nel Comitato di gestione di cui all’art. 9 della legge n. 84 del 1994”*.

Inoltre, per completezza espositiva, deve altresì rilevarsi che il Senatore della

Repubblica Lodovico Sonego, con la nota del 2 gennaio 2018, indirizzata a questo Consiglio di Stato, ha segnalato un profilo “*di incostituzionalità*” del regolamento in esame, evidenziando come gli strumenti giuridici utilizzati per procedere all’inclusione del porto di Monfalcone nell’AdSP competente per territorio - ovvero il d. lgs. n. 169 del 2016 ed il conseguente regolamento in oggetto - non avrebbero “*il rango normativo per modificare la norma di attuazione di uno statuto di una Regione a statuto speciale*”, ovvero il d. lgs. n. 111 del 2004, recante “*Norme di attuazione dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti*”, e il d.P.C.M. 9 febbraio 2009 (“*Identificazione delle aree demaniali marittime e del mare territoriale di preminente interesse nazionale della regione Friuli-Venezia Giulia*”), adottato ai sensi dell’art. 11, comma 2 del precitato decreto legislativo.

Nella succitata missiva viene anche evidenziato che tale questione era già stata sollevata sia nelle competenti sedi parlamentari sia dinanzi alla Conferenza Unificata - per il tramite della nota del 21 dicembre 2017 - e che tale organo, con il parere del 21 dicembre 2017, ha ritenuto di “*sopraspedere*” su tale questione in considerazione del fatto che, attraverso lo schema in oggetto, “*non viene apportata alcuna modifica alle norme di attuazione dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia di cui al d.lgs. n. 111 del 2004, in quanto trattasi di provvedimento amministrativo che modifica unicamente l’elencazione dei porti allegati al decreto legislativo n. 169 del 2016...*”.

Considerato.

4. La Sezione ritiene di dover procedere, in via preliminare, all’esame delle istanze formulate dal Comune di Monfalcone e dal Senatore Lodovico Sonego, di cui si è detto al precedente n. 3.

In primo luogo, per quanto concerne la richiesta avanzata dal Comune di Monfalcone - con cui l’ente locale ha evidenziato la necessità di riconoscere la partecipazione, con diritto di voto, di un rappresentante comunale nell’ambito del

Comitato di gestione dell'AdSP del Mar Adriatico orientale - la Sezione rileva che tale questione esula dal contenuto e dalle competenze del provvedimento sottoposto a parere.

Infatti, la composizione del comitato di gestione è prevista direttamente dal comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 84 del 1994, ed inoltre la nomina dei componenti dello stesso comitato è di competenza esclusivamente del presidente dello stesso organo, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a) della medesima legge.

Per quanto concerne, inoltre, il rilievo formulato dal Senatore Sonego con la nota del 2 gennaio 2018 la Sezione osserva, in via preliminare, che tale *“segnalazione d'incostituzionalità”* non concerne il presente regolamento quanto, piuttosto, la norma primaria di riferimento di cui all'art. 6, comma 2 bis, lett. a) della legge n. 84 del 1994 che, a seguito delle modifiche ivi introdotte dal decreto legislativo n. 169 del 2016, esplicitamente prevede la possibilità d'inserire con regolamento un porto di rilevanza economica regionale o un porto di rilevanza economica nazionale - la cui gestione è stata trasferita alla Regione - all'interno dell'AdSP territorialmente competente.

A tal proposito osserva la Sezione che la competenza amministrativa regionale sul porto di Monfalcone trova il suo presupposto normativo nell'art. 11, comma 2 del d.lgs 1 aprile 2004, n. 111, norma di rango costituzionale, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti.

La medesima norma, tuttavia, rinvia per la sua attuazione ad un atto amministrativo avente natura regolamentare, e precisamente un D.P.C.M. con il quale si provvede *“previa intesa con la Regione, all'identificazione delle aree dei porti internazionali e nazionali nelle quali opera il trasferimento alla Regione delle funzioni relative alle concessioni sulle aree demaniali marittime.”* Il detto D. P. C. M. è stato effettivamente adottato il 9 febbraio 2009.

Pertanto, con *contrarius actus* avente medesimo rango di fonte secondaria, è possibile variare il contenuto delle funzioni trasferite, purché previa intesa con la

Regione.

Orbene, nel caso di specie, il regolamento in oggetto è stato predisposto, secondo quanto emerge in atti, dall'Amministrazione statale su richiesta del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, formalizzata per il tramite della nota del 16 settembre 2016, prot. n. 10230/P, e dopo aver acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, espresso nella seduta del 21 dicembre 2017 con l'atto n. 180/CU. In considerazione, pertanto, della manifestazione di una comunione d'intenti tra l'Amministrazione proponente e l'organo di vertice della regione interessata e, cioè, in presenza di una "sostanziale" intesa ancorché non esternalizzata con le consuete modalità - su cui la stessa Conferenza Unificata si è favorevolmente espressa - non sembra sussistere nel caso di specie un *vulnus* dell'autonomia riconosciuta alla Regione Friuli-Venezia Giulia discendente dal regolamento *de quo*.

5. Ciò posto, la Sezione rileva che lo schema di regolamento, come in precedenza esposto, concernente l'inserimento del porto di Monfalcone nell'Autorità di sistema portuale (AdSP) del Mar Adriatico orientale ai sensi dell'art. 6, comma 2 *bis*, lett. a) della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'art. 7 del d.lgs. n. 169 del 2016, che dispone che *"con regolamento..... possono essere apportate, su richiesta motivata del Presidente della Regione interessata, modifiche all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire: a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione è stata trasferita alla regione all'interno del sistema dell'AdSP territorialmente competente..."*.

Sotto il profilo della potestà normativa esercitata nel caso di specie, quindi, la Sezione non ha alcun rilievo da formulare, atteso che l'emanazione del presente regolamento rientra, ai sensi della normativa precedentemente citata, nella competenza dell'Amministrazione proponente giacché si tratta di esercitare un potere organizzatorio relativo ad un Ente statale e non di incidere sulle competenze

e sull'organizzazione della Regione.

Per quanto concerne, inoltre, il procedimento seguito dall'Amministrazione nel predisporre lo schema di regolamento, la Sezione osserva che quest'ultimo è stato elaborato dal dicastero proponente dopo aver ricevuto la richiesta formulata, ai sensi del succitato art. 6, comma 2 *bis*, lett. a), dal Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia con la nota del 16 settembre 2016, prot. n. 10230/P.

Inoltre, come già ricordato, l'Amministrazione ha acquisito il parere favorevole espresso sia dal Comune di Monfalcone con la nota del 14 dicembre 2017 sia dalla Conferenza Unificata, reso nella seduta del 21 dicembre 2017 con l'atto n. 180/CU: anche sotto questo profilo, dunque, la Sezione non ha rilievi da formulare, atteso che l'*iter* seguito dall'Amministrazione nella predisposizione dello schema deve ritenersi conforme a quanto disposto dal succitato art. 6, comma 2 *bis*, lett. a) della legge n. 84 del 1994, nel testo attualmente vigente.

6. Per quanto concerne gli obiettivi cui tende il presente regolamento, descritti al precedente n. 1, la Sezione osserva che si tratta di finalità particolarmente rilevanti che non possono che essere condivise dalla Sezione stessa, essendo volte prioritariamente ad aumentare la sinergia tra i porti di Monfalcone e Trieste, al fine di rafforzare la competitività del sistema portuale italiano nell'ambito del complesso scenario internazionale tratteggiato dall'Amministrazione nella documentazione istruttoria trasmessa a questo Consiglio di Stato.

In proposito la Sezione rileva che l'effettivo raggiungimento di tali obiettivi potrà essere compiutamente valutato solo a seguito della concreta applicazione delle disposizioni *de quibus*, tramite l'attenta analisi, da effettuarsi anche in sede di VIR, dell'andamento degli indicatori evidenziati dalla stessa Amministrazione, consistenti: nell'aumento dei traffici marini nell'area *de qua*; nell'aumento dell'occupazione nel distretto portuale triestino e di Monfalcone; nell'aumento dell'incidenza dei menzionati porti sul PIL italiano; nella riduzione dei costi di funzionamento del porto di Monfalcone; nonché nella maggior competitività del "*sistema mare*" italiano nel contesto europeo e mondiale.

In ogni caso, la Sezione ritiene che il presente regolamento risulti adeguato in termini generali per raggiungere i condivisibili obiettivi enucleati dall'Amministrazione, con la conseguenza che non si hanno rilievi da formulare al riguardo.

7. In relazione al merito del regolamento *de quo* la Sezione ritiene di non aver osservazioni da formulare, atteso che quest'ultimo si limita, come in precedenza esposto, a prevedere l'inserimento del porto di Monfalcone nell'AdSP del Mar Adriatico orientale, in ossequio a quanto esplicitamente previsto dall'art. 6, comma 2 *bis*, lett. a) della legge n. 84 del 1994.

Pertanto, in considerazione di quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene che lo schema di regolamento in esame meriti parere favorevole.

Infine, la Sezione suggerisce all'Amministrazione di sostituire, all'art. 2, comma 1 del regolamento, la locuzione "*non devono derivare*" con la seguente: "*non derivano*", più corretta sotto il profilo redazionale.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in oggetto.

L'ESTENSORE
Claudio Boccia

IL PRESIDENTE
Claudio Zucchelli

IL SEGRETARIO
Cesare Scimia